



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ill.mo Consiglio Nazionale Forense,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino comprende la necessità di adottare entro questa legislatura una nuova legge professionale per consentire agli Avvocati e alle Avvocate di avere strumenti tangibili per adeguare l'esercizio della professione alle nuove sfide per la tutela dei diritti e dei nuovi diritti dei cittadini.

Notizie di stampa anche recenti lasciano supporre che rispetto alle iniziali prospettive ci si avvii verso una legge delega ma, ad ogni buon conto, si ritiene di voler condividere con l'Ill.mo Consiglio Nazionale e l'attento ufficio studi, dopo ampia riflessione e con spirito costruttivo, queste brevi considerazioni.

Ci concentriamo sui seguenti titoli della riforma:

- a) **Titolo III, Capo II, Ordine Circondariale, art. 50: triplo mandato triennale e assenza di normativa transitoria;**
- b) **Titolo III, Capo III, Consiglio Nazionale Forense, art. 56, co. I: triplo mandato triennale e assenza di normativa transitoria;**
- c) **Titolo III, Capo III, Consiglio Nazionale Forense, art. 56: rappresentatività al CNF dell'avvocatura distrettuale.**
- d) **Titolo I, art. 18: monocommittenza**
- e) **Titolo I, Capo I, art. 11: compenso per l'attività professionale**
- f) **Titolo IV, artt. 64 e 66 e seguenti: accesso alla professione e scuole forensi**
- g) **Riflessioni ulteriori e residuali su punti diversi del progetto di riforma**

\*\*\*\*\*

- a) **Titolo III, Capo II, Ordine Circondariale, art. 50: triplo mandato triennale e assenza di normativa transitoria.**

Il Consiglio nutre ancora delle perplessità sulla prospettata riforma del sistema elettorale dei COA con specifico riferimento al numero e alla durata dei mandati consiliari.

E ciò per le seguenti ragioni, di natura giuridica e di natura sostanziale.

1. La riforma della legge professionale frutto di un poderoso lavoro dei cinque tavoli di lavoro risponde, alla precisa richiesta di *“redigere un testo organico di riforma della L. 247/2012, secondo quanto descritto in premessa e sulla scorta degli indirizzi risultanti dall'Ulteriore Sessione del Congresso Nazionale Forense di Roma svoltosi nei giorni 15-16 dicembre 2023, da presentare al Ministro della Giustizia e a tutte le forze politiche del Parlamento”* (vedi mozione n. 44 approvata al Congresso Nazionale Forense di Roma del 15 e 16 Dicembre 2023). Per quanto consta a questo Consiglio, non vi sono mozioni approvate al Congresso di Lecce o al Congresso di Roma che indichino una direttrice di riforma in punto numero e durata dei mandati nel futuro testo regolativo delle elezioni forensi.

2. L'assenza d'indirizzi sul punto esprime una precisa scelta dell'avvocatura di cui è doveroso tenere conto. D'altronde, l'introduzione del limite normativo del doppio mandato eravissuto da parte di molti avvocati come una conquista d'uguaglianza nel processo elettorale, conforme al disposto dell'art. 51 della Costituzione, che ora sentono il dovere di difendere: molti non comprendono le ragioni dell'aumento nel numero di mandati e di anni complessivi nella durata del ruolo di consigliere, che vedono come un ritorno al passato.
3. Non prevedere una normativa transitoria che faccia decorrere le nuove disposizioni su numero e durata dei mandati consiliari soltanto per coloro che verranno eletti quali futuri consiglieri (spirato il mandato di quelli oggi in carica) renderà ragionevolmente possibile che dei consiglieri che hanno già svolto 2 mandati di 4 anni si ripresentino per un nuovo mandato di 3 anni (venendo a ricoprire il ruolo di consigliere per 11 anni consecutivi). Ciò comporterebbe un nuovo periodo di incertezza e di ingovernabilità con ricorsi che terrebbero impegnato il nuovo CNF come accaduto all'esordio del mandato attuale; ipotesi delle quali nessuno che abbia a cuore la reputazione dell'avvocatura sente la nostalgia.
4. Come senz'altro noto, ancora recentemente la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64/2025 in tema di legittimità del divieto del terzo mandato consecutivo nelle elezioni dirette del Presidente della Regione Campania, ha ricordato di essersi già occupata delle limitazioni al numero dei mandati consecutivi nello svolgimento delle cariche elettive con riferimento ai consigli degli ordini circondariali forensi (la sentenza n. 173 del 2019, con la quale, come a Voi noto, sono state dichiarate non fondate alcune questioni relative al divieto del terzo mandato consecutivo dei consiglieri degli ordini circondariali forensi) la quale veniva decisa sulla base *“di considerazioni che, nonostante la innegabile diversità di ambito, assumono rilievo anche per l'esame dell'odierna questione”* (paragrafo 5.1 sentenza Corte n. 64/2025).

Rileva la Corte, sempre nel paragrafo 5 della sentenza n. 64/2025, che *“nell'escludere la violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost., si è infatti ivi osservato che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche la cui peculiare ed essenziale finalità è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 pone alla base dell'accesso alle cariche elettive. Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato”*. La Corte prosegue richiamando il contenuto della precedente sentenza n. 173/2019 laddove si leggeva che *“il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo forze fresche nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo)”*.

5. Orbene, al netto di alcune valutazioni contenute nella sentenza n. 173 del 2019 che non ci sentiamo di condividere (come l'obiettivo di voler evitare forme di *crystallizzazione della rappresentanza*) e di altre espressioni contenute nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781 del 2018 (espressione che l'avvocatura tutta preferisce non ricordare, come il pericolo di una *crystallizzazione e sclerotizzazione* non di una posizione di servizio, ma di una definita posizione di *potere*) il *dictum* della Corte del 2019 (richiamato nella sentenza n. 64/2025, sempre in materia elettorale) non può che indurci a ritenere fondato il rischio che la previsione della possibilità di tre mandati consecutivi (soprattutto se riferiti a un periodo complessivo di 11 anni) offra l'occasione, per chi ne abbia l'interesse, di

domandare alla Corte Costituzionale di confermare il principio che pare espresso nella citazione della sentenza n. 64/2025 richiamata sopra.

6. Pensando al tema non strettamente giuridico delle così definite *'forze fresche'*, chi tra noi ha avuto esperienza di vita consigliere anche per due mandati consecutivi ha potuto apprezzare quanto sia impegnativo dedicarsi all'istituzione consiliare continuando la nostra amata professione; si ritiene poi il mandato quadriennale abbia una durata fisiologicamente sufficiente per riuscire a avviare un'attività consiliare ispirata alla reciproca fiducia e conoscenza tra i consiglieri e alla costruzione e realizzazione delle comuni idee nell'interesse dell'istituzione rappresentata; tre anni sono una distanza forse troppo breve.

E chi ha la fortuna e il privilegio di rappresentare l'istituzione per otto anni, non può che auspicare un ricambio nelle cariche rappresentative e che altri colleghi e colleghe, con nuove idee e prospettive, possano entrare nell'istituzione e dare il meglio del proprio impegno.

**b) Titolo III, Capo III, Consiglio Nazionale Forense, art. 56, co. I: triplo mandato triennale e assenza di normativa transitoria.**

Si richiamano, *mutatis mutandis*, le considerazioni svolte al punto a).

Si sottolinea l'importanza di prevedere una durata del mandato di componente del Consiglio Nazionale Forense di 4 anni, ma per due volte, al fine di contemperare il principio d'uguaglianza dell'art. 51 della Costituzione con quello di dare all'avvocatura una rappresentanza forte, credibile e capace di guardare al futuro su archi di tempo sufficienti a costruire buone politiche per il futuro dell'avvocatura; soprattutto in questo delicato momento.

**c) Titolo III, Capo III, Consiglio Nazionale Forense, art. 56: rappresentatività al CNF dell'avvocatura distrettuale.**

Come anche verbalmente espresso dalla Presidente dell'Unione forense del Piemonte e della Valle d'Aosta in occasione della riunione del 19 marzo scorso, la rappresentatività del nostro distretto al CNF soffre di due limiti:

- il primo è che è l'unico distretto ad unire due Regioni senza che ciò abbia un riflesso sul numero dei consiglieri eleggibili al CNF;
- il secondo, che soffrono tutti i distretti con numeri di iscritti oltre ai 5.000, è la diretta proporzionalità tra numero degli iscritti ai COA del singolo distretto e numero dei rappresentanti al CNF; non prevedere soglie intermedie tra 1.000 e 10.000 iscritti per poter esprimere uno o più consiglieri nazionali non può che sortire, come osservato dai Presidenti delle Unioni del Lazio e della Lombardia, un depotenziamento numerico di rappresentatività della popolazione forense iscritta nel distretto e un *vulnus* al consueto metodo proporzionale di una qualsiasi elezione, compresa quella della massima assise forense.

**d) Titolo I, art. 18: monocommittenza**

Le proposte di modifica destano motivi di riflessione sotto il profilo giuslavoristico.

Alla luce delle mozioni approvate ai recenti congressi si è costruita – indubbiamente con notevole livello di difficoltà per rispondere all'esigenza nata nei congressi - una nuova figura di collaboratore atipico, con la sottolineatura che essa non è e non sarà subordinata, ma che, di fatto, contiene

diverse caratteristiche del rapporto di lavoro di COCOCO già presente da tempo nel nostro Ordinamento.

L'avvocato monocommittente continua a non godere delle tutele proprie del lavoro subordinato, pur essendolo magari nei fatti, ma ne subisce espressamente i "pesi"; vedasi, su tutti:

- a) l'obbligo di esclusiva, concepito similmente all'obbligo di fedeltà previsto dall'articolo 2105 c.c.) e che rende certamente più complessa ogni velleità di crescita professionale e di acquisizione di propria clientela;
- b) il patto di prova di sei mesi (uguale a quello disciplinato dall'art. 2096 cc);
- c) il patto di non concorrenza, in tutto e per tutto coerente con quello sancito, per i dipendenti, dall'articolo 2125 cc.

In altri termini, il *tertium in genus*, pare contenga richiami formali all'autonomia, ma nei fatti sposa alcune delle caratteristiche della subordinazione.

Quanto al compenso spettante al monocommittente, che deve essere "... *congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita*" (comma 3), pare essere previsione che non risolve le molte, troppe, storture che il mercato e la quotidiana esperienza ci sottopongono.

Nessuna tutela indennitaria è prevista per chi si ammala, né per chi si assenta per ferie e così per le ipotesi di risoluzione del rapporto, fatta salva la sola indicazione del rispetto di un periodo di preavviso.

A parere del Consiglio sarebbe stata opportuna e necessaria la previsione della possibilità di instaurare rapporti di lavoro di collaborazione continuativa tra avvocati con ancor più solide tutele sia in ingresso che in uscita.

#### **e) Titolo I, Capo I, art. 11: compenso per l'attività professionale**

##### **• Commento al comma III**

In linea con l'evoluzione registrata in altre giurisdizioni europee[1] ed in considerazione del crescente ricorso - legittimo e, comunque, in concreto non arginabile - a questa impostazione contrattuale da parte di tutta una serie di altri soggetti che "partecipano" allo sviluppo dei contenziosi (dalle associazioni dei consumatori insieme ai loro avvocati alle società di infortunistica, dai *third-party funder* a studi legali stranieri, dai medici legali ad altri professionisti in veste di consulenti tecnici), del tutto opportunamente questa norma legittima il ricorso da parte degli avvocati ai c.d. "patti di quota lite".

Tuttavia, questa previsione presenta i seguenti punti critici:

- laddove richiama esclusivamente il criterio della proporzionalità all'attività svolta, non considera anche i rischi, costi ed altri impegni che, attraverso questa tipologia contrattuale, possano assumere i legali al fine di favorire l'accesso delle persone alla giustizia; in realtà, sono proprio l'alea ed i sacrifici economici che vanno a gravare, in tutto e per tutto sull'avvocato quanto all'accesso dell'assistito alla giustizia, a giustificare il ricorso a questo sistema premiale di compenso, sicché la limitazione di ogni considerazione al criterio della proporzionalità finirebbe per condurre a valutazioni non corrette del concreto sinallagma fra le parti;
- la norma proposta fissa il tetto massimo del 20%; di per sé questo può risultare accettabile se indicativo (pur registrandosi in altre giurisdizioni europee formule aperte o tetti superiori); senonché tale indicazione è inquadrata quale «*massimo aumento previsto dai parametri vigenti*», ad avviso di questo Consiglio non condivisibilmente.

- Il riferimento ai “parametri vigenti” non risulta condivisibile innanzitutto per esigenze di chiarezza della disposizione; infatti, è noto che in questa tipologia contrattuale la percentuale - anche per la massima trasparenza verso gli assistiti - si rapporta all’entità economica del risultato raggiunto e non già ai parametri tariffari, in relazione ai quali, peraltro, non si dovrebbe porre nessun limite incrementativo in termini percentuali;
- aggiungasi che l’inquadramento, di cui alla proposta, rischia al contempo sia di privare l’avvocato di strumenti volti a favorire l’accesso alla giustizia - strumenti che altri soggetti, in concorrenza con i primi, ormai praticano del tutto legittimamente senza limiti di sorta - sia di fissare un “cap” alla possibilità di incrementare i parametri tariffari secondo modelli di compenso stabiliti in forma tradizionale ma condizionati al risultato;
  - la clausola in questione non considera come possano prospettarsi e nella realtà si realizzino contratti con modalità di compensi “misti”, “intermedi” od “ibridi” (“*hybrid contingency fee agreements*”) così come - nei casi transfrontalieri - la partecipazione ai contratti di più avvocati o studi legali.
  - Si suggerisce quindi la seguente riformulazione: «3. È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi, in tutto od in parte, parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta e/o ai rischi e costi assunti dalle parti, e comunque non superino la misura del 20% salve circostanze particolari motivate dalle esigenze di tutela dei diritti degli assistiti».

- **Commento al comma V**

Parlando di parametri, in ambito penale pare assolutamente urgente proporre di modificare il DM 55/2014 introducendo da subito criteri migliorativi dei valori medi di fase in relazione soprattutto alla fase dibattimentale di primo e di secondo grado, dando il giusto valore al numero e alla durata delle udienze e alla fase di studio che le precede.

**f) Titolo IV, artt. 64 e 66 e seguenti: accesso alla professione e scuole forensi**

- **Commento all’art. 62**

Occorre concretamente prevedere a nostro modo di vedere già a livello universitario un percorso di preparazione alla pratica legale, mediante l’introduzione di moduli di preparazione al tirocinio cui unire l’anticipazione di un semestre dello stesso; tale previsione dovrebbe essere regolata dal Ministro dell’università e della ricerca, di intesa con CNF.

La proposta di riforma pare contenere una previsione di sola “promozione” di una piena “collaborazione” tra Università ed ordini forensi, prevedendo soltanto in via eventuale (“anche”; “gli indirizzi di cui al comma 1 ove istituiti”) la introduzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio e in via meramente eventuale il tirocinio anticipato.

Sarebbe quanto mai utile prevedere sin da subito una progettazione concreta di questi percorsi, analogamente a quanto ora già previsto per il tirocinio anticipato.

- **Commento all’art. 64, co. IV**

Proponiamo di modificare il testo “*al praticante può essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all’effettivo apporto professionale*”, sostituendo al *può* il *deve*. L’entità di tale compenso può essere stabilita da apposito regolamento del Ministero della Giustizia sentita la sezione giurisdizionale del CNF.

- **Commento all'art. 64, co. VII**

La limitazione della competenza del praticante abilitato ai soli delitti puniti con la pena pecuniaria o con pena non superiore nel massimo a quattro anni trovava giustificazione nella previgente distinzione di competenze tra Tribunale e Pretore.

Al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi sull'ambito di competenza del praticante abilitato si può prevedere in via generale che essi possano esercitare la difesa per tutti i reati a citazione diretta previsti dall'art. 550 cp.

Occorre a nostro avviso inoltre precisare, andando nella stessa direzione che ha portato a prevedere l'abilitazione del praticante all'esercizio in autonomia della attività professionale, che, in relazione ai medesimi reati, il praticante abilitato è autorizzato ad esercitare la difesa non soltanto nel dibattimento ma anche nelle udienze camerale, negli interrogatori ed anche in caso di richiesta di accesso alla giustizia riparativa, al fine di fugare in anticipo ogni dubbio interpretativo che poi si sottoporrebbe comunque al Consiglio.

- **Commento all'art. 64, co. IX**

Si propone di aggiungere, in merito alla polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, che il praticante abilitato debba comunicarne gli estremi al cliente "se richiesto".

- **Commento all'art. 66, co. I**

Si propone di modificare il testo varato dalla riforma nel seguente: "*I corsi di formazione per i praticanti sono organizzati dalle Scuole forensi, istituite dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dai soggetti accreditati dalla sezione amministrativa del CNF e dai consigli dell'ordine sentita la sezione amministrativa del CNF sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2*".

- **Commento all'art. 67, co. VII**

Si propone di modificare il testo in discussione da "*a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;*" al seguente: "*a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e agli organismi di mediazione e ADR per cause di valore non superiore a 25.000 euro*".

## **g) Riflessioni ulteriori su punti diversi del progetto di riforma**

### **Titolo I: Disposizioni Generali**

#### **Art. 2. La disciplina dell'ordinamento forense.**

Sembra corretto precisare che il nostro ordinamento forense deve rispettare anche la normativa europea, così che i diversi ordinamenti forensi degli stati aderenti all'UE siano il più possibile allineati tra loro.

#### **Art 4. Le attività professionali dell'avvocato.**

- **Commento al co. VI**

Laddove questa disposizione prevede la nullità di «*ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale*», essa non

considera come nei casi “cross-border” sia prassi consolidata la stipula di contratti tali da contemplare il pagamento di compensi anche a legali e studi legali stranieri, ovviamente non iscritti agli albi italiani.

La norma, inoltre, non considera il coinvolgimento di accademici (per esempio in caso di accertamento dei contenuti del diritto straniero) ed altri professionisti (per esempio consulenti del lavoro per la determinazione dei diritti a livello pensionistico nel calcolo dei risarcimenti) non iscritti al nostro albo, ma i quali contribuiscono all’attività di consulenza.

Pertanto, andrebbe aggiunto l’inciso finale, di salvaguardia, «*fatte salve pattuizioni in deroga dettate dall’esigenza di garantire livelli ottimali di tutela della parte assistita*».

### **Articolo 10. Informazioni sull'esercizio della professione**

*“È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale”.*

L’ultimo periodo pare contraddire e limitare i principi della prima parte della norma.

\*\*\*\*\*

Confidiamo che quelli svolti siano considerati come utili e costruttivi spunti di approfondimento e modifica del testo della riforma della legge professionale che si sono voluti dettagliare dopo un’analisi dell’articolato e complessivo testo.

Analisi che necessariamente ha richiesto tempo, riflessione (che auspichiamo abbia portato buoni frutti) e condivisione.

I migliori saluti.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

